



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI CUI AGLI ARTT. 7 e 42, COMMA 3, C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018

PROTOCOLLO CRITERI IN MATERIA DI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016

Il giorno 19 gennaio 2023 alle ore 10:00 presso la sede dell'Università degli Studi di Perugia ha avuto luogo l'incontro tra:

L'Università degli Studi di Perugia nelle persone di:

Prof. Mario TOSTI – Delegato del Rettore F.to Mario TOSTI

Dott.ssa Anna VIVOLO - Direttore Generale F.to Anna VIVOLO

e la Delegazione sindacale così composta:

per la Rappresentanza sindacale unitaria:

BELLINO Andrea F.to Andrea BELLINO

BUSINELLI Stefania F.to Stefania BUSINELLI

CECCARELLI Fabio F.to Fabio CECCARELLI

CICIONI Roberto F.to Roberto CICIONI

DATTINI Valentina Dichiarazione di concordanza (All. 1)

FRITTELLA Giovanni F.to Giovanni FRITTELLA

GIANNONI Maurizio

MONTANARI Carlo Dichiarazione di concordanza (All. 2)

RENGA Marco Dichiarazione di concordanza (All. 3)

SANTONI Andrea assente giustificato

SEGOLONI Marco F.to Marco SEGOLONI

SERENELLI Francesca F.to Francesca SERENELLI

per le 00.SS. di categoria:

C.I.S.L. SCUOLA (L. PIETROLATA) Dichiarazione di concordanza (All. 4)

F.G.U. FEDERAZIONE GILDA UNAMS Dichiarazione di concordanza (All. 5)

(L. BOCCIOLESI)

FEDERAZIONE U.I.L. SCUOLA R.U.A. F.to Stefania ROSIGNOLI

FLC C.G.I.L. F.to Giuseppina FAGOTTI

SNALS CONFSAL F.to Bernard FIORETTI

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e il D.L.gs. n. 150 del 27.10.2009 e ss.mm.ii.;

Visti in particolare gli artt. 45 e 52, comma 1-*bis*, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, l'art. 23 del D.L.gs. n. 150 del 27.10.2009 e l'art. 11 del D.L. n. 135 del 14.12.2018 convertito dalla L. n. 12 del 11.02.2019;

Visti i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del personale del Comparto Università, sottoscritti a partire dal 9.08.2000, ivi compreso quelli sottoscritti il 16.10.2008 ed il 12.03.2009 relativi al quadriennio 2006/2009;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018 con particolare riferimento agli artt. 4, 5, 6, 7, 42;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2020 recante "Contrattazione Collettiva Integrativa – Nomina delegazione di parte datoriale":

Visti i DD.DD.AA. n. 279 del 30.05.2003 e n. 320 del 18.06.2003 relativi al personale universitario non docente in convenzione con il S.S.N. equiparato ai fini economici al personale dirigente non medico e al personale dirigente medico del S.S.N;

Visto il D.D.G. n. 189 del 1º agosto 2022 avente ad oggetto "Riorganizzazione delle strutture dell'Amministrazione centrale a decorrere dal 1º settembre 2022";

Visto l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone:

"1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

- 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
- 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto.

La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

- 4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
- 5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di

committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.".

Valutato, pertanto, che ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.lgs. 50/2016 devono essere definiti in sede di contrattazione integrativa i criteri per il riparto dell'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura;

Visti gli esiti delle trattative intercorse ai fini della sottoscrizione del C.C.I. "Protocollo criteri in materia di incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016" in particolare nelle sedute dei giorni 16 novembre 2022 e 1° dicembre 2022;

Considerato che in data 1º dicembre 2022 è stata sottoscritta l'Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo di cui agli artt. 7 e 42, comma 3, C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018 "Protocollo criteri in materia di incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016";

Dato atto che il Collegio dei Revisori con verbale n. 17 del 19.12.2022 ha reso certificazione positiva ai sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001 in ordine alla "Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo di cui agli artt. 7 e 42, comma 3, C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018 – Protocollo criteri in materia di incentivi per funzioni tecniche ex Art. 113 d.lgs. 50/2016 sottoscritto il 01.12.2022";

Vista la delibera n. 673/2022 del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2022 con cui la Delegazione trattante di parte pubblica è stata autorizzata alla sottoscrizione

definitiva del Contratto collettivo integrativo di cui agli artt. 7 e 42, comma 3, del C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018, – Protocollo criteri in materia di incentivi per funzioni tecniche ex Art. 113 d.lgs. 50/2016;

Al termine della riunione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Ambito di applicazione

- 1. Il presente accordo definisce i criteri per il riparto delle risorse destinate a funzioni tecniche demandati alla contrattazione decentrata integrativa del personale dall'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 in caso di lavori, servizi e forniture.
- 2. Gli incentivi per funzioni tecniche sono riconosciuti al personale con qualifica non dirigenziale cui vengano conferiti incarichi rientranti nelle tipologie di cui all'art. 113, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 nell'ambito di lavori, servizi e forniture in cui, ai sensi della normativa vigente, siano riconoscibili tali incentivi.
- 3. Le risorse suscettibili di essere destinate a incentivi per funzioni tecniche sono identificabili nell'80% delle risorse accantonate ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
- 4. Gli incentivi per funzioni tecniche sono riconoscibili, con riferimento a lavori, servizi, forniture, per le attività di:
 - Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
 - valutazione preventiva dei progetti
 - programmazione della spesa per investimenti
 - predisposizione e controllo delle procedure di gara

- esecuzione dei contratti pubblici
- direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto, nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Art. 2 Riparto delle risorse per incentivi per funzioni tecniche in caso di lavori

1. Nel caso di lavori, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, entro le percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alla complessità ed alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

Ripartizione Fondo (80%) opere e lavori			
Funzioni	Incaricati	Percentuale %	
Fase di gara	R.U.P. e collaboratori	15%	
Fase di esecuzione del contratto (fase lavori)	R.U.P. e collaboratori	25%	
Programmazione della spesa per investimenti	Responsabile e collaboratori	3%	
Valutazione preventiva dei progetti	Responsabile e collaboratori	3%	
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Responsabile e collaboratori	10%	

Direzione lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	Direttore lavori e collaboratori (ivi inclusi direttori operativi e ispettori di cantiere), Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	35%
Collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione	Collaudatore e collaboratori	5%
Collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	Collaudatore e collaboratori	4%
	TOTALE	100%

- 2. Qualora, durante le procedure per l'affidamento di lavori, si verifichino ritardi o aumenti di costo non adeguatamente motivati, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale del gruppo di lavoro, incluso il R.U.P., è corrisposto l'incentivo ridotto delle percentuali indicate nella tabella di seguito riportata, tenuto conto dei tempi di realizzazione.
- 3. Qualora si verifichino ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'art. 106, comma 1 del Codice, o determinate da sospensioni o proroghe legittimamente disposte, l'incentivo riferito alla direzione lavori e al R.U.P. ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota determinata nella tabella di seguito riportata.
- 4. Qualora, in fase di realizzazione dell'opera, non siano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'art. 106 comma 1 del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e ai suoi collaboratori e al collaudatore), al R.U.P., al direttore

lavori e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali indicate nella tabella di seguito riportata.

Criteri di riduzione dell'incentivo	
Coefficiente riduttivo relativo alla durata contrattuale	
ritardi dal 10% al 20% della durata contrattuale	0,9
ritardi dal 21% al 30% della durata contrattuale	0,8
ritardi dal 31% al 40% della durata contrattuale	0,7
ritardi superiori al 40% della durata contrattuale	0,6
Coefficiente riduttivo relativo all'incremento dei costi	
incremento dei costi superiore al 10% e fino al 20%	0,9
incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	0,8
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%	0,7
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%	0,6
incremento dei costi superiore al 50%	0,5

5. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi, i coefficienti di cui alla predetta tabella si cumulano.

Art. 3

Riparto delle risorse per incentivi per funzioni tecniche in caso di servizi e forniture

1. Nel caso di servizi e forniture, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alla complessità e alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

Ripartizione Fondo (80%) forniture di beni e servizi			
Funzioni	Incaricati	Percentuale %	
Fase di gara	R.U.P. e collaboratori	15%	
Fase di esecuzione	R.U.P. e collaboratori	30%	
del contratto			
Programmazione	Responsabile e	4%	
della spesa per	collaboratori		
investimenti			
Predisposizione e	Responsabile e	10%	
controllo delle	collaboratori		
procedure di gara			
Direzione	Direttore	35%	
dell'esecuzione	dell'esecuzione e		
	collaboratori		
Certificato di	Collaudatore e	6%	
regolare esecuzione	collaboratori		
per servizi e			
forniture sotto			
soglia			
comunitaria/Verifica			
di conformità per			
servizi e forniture			

sopra	soglia	
comunitaria		
Totale		100%

- 2. Qualora, durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture, si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase verrà corrisposto l'incentivo ridotto delle percentuali indicate nella tabella di seguito riportata, tenuto conto dell'incremento dei tempi di realizzazione.
- 3. Qualora si verifichino ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del R.U.P. e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella di seguito riportata.

Criteri di riduzione dell'incenti	vo
Coefficiente riduttivo relativo alla durata contrattuale	
ritardi dal 10% al 20% della durata contrattuale	0,9
ritardi dal 21% al 30% della durata contrattuale	0,8
ritardi dal 31% al 40% della durata contrattuale	0,7
ritardi superiori al 40% della durata contrattuale	0,6
Coefficiente riduttivo relativo all'incremento dei costi	
incremento dei costi superiore al 10% e fino al 20%	0,9

incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	0,8
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%	0,7
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%	0,6
incremento dei costi superiore al 50%	0,5

4. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi, i coefficienti di cui alla predetta tabella si cumulano.